

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto Servizi di Verifica della progettazione per la Pubblica Amministrazione – ID 2960

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

Con riferimento al Capitolo 3 e, in particolare, alla Tabella 1 del Capitolato d'Oneri, si rileva che, per il Lotto 6, la documentazione di gara contempla espressamente interventi riconducibili sia ad appalti tradizionali sia ad appalti integrati.

Per i Lotti da 1 a 5, invece, la medesima tabella non contiene un'analoga specificazione in merito alla modalità di affidamento dei lavori cui si riferiscono i servizi di verifica oggetto dei singoli Ordini di Acquisto.

Si chiede pertanto di chiarire se, nell'ambito dei Lotti da 1 a 5, potranno essere emessi Ordini di Acquisto aventi ad oggetto servizi di verifica della progettazione relativi anche a interventi i cui lavori siano destinati ad essere affidati mediante appalto integrato, oppure se tali Lotti siano destinati esclusivamente a interventi da affidare mediante appalto tradizionale.

In caso di ammissibilità dell'appalto integrato anche per i Lotti da 1 a 5, si chiede altresì di precisare quali livelli di progettazione potranno essere oggetto del servizio di verifica affidato tramite l'Accordo Quadro, tenuto conto della diversa articolazione dell'attività di verifica connessa alle due modalità di affidamento dei lavori.

Risposta

Si specifica che, per i Lotti da n. 1 a n. 5, aventi ad oggetto servizi di verifica della progettazione relativi a interventi il cui valore dei lavori è compreso tra la soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a), del Codice e 20 milioni di euro, non potranno essere emessi Ordini di Acquisto relativi a servizi di verifica della progettazione riferiti ad appalti integrati.

2. Domanda

Con riferimento ai requisiti e ai criteri di valutazione previsti dalla documentazione di gara per i servizi pregressi, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione di esperienze riferite alla categoria IA.01, possano essere utilizzati anche servizi svolti nella categoria IA.02.

In particolare, considerato il diverso grado di complessità attribuito alle due categorie, si chiede se la Stazione Appaltante ritenga applicabile un criterio di assorbimento in forza del quale servizi svolti nella categoria IA.02 possano essere considerati idonei a comprovare anche servizi richiesti nella categoria IA.01, ferma restando la necessità di soddisfare gli ulteriori requisiti economici e tecnici previsti dalla documentazione di gara.

In caso di risposta affermativa, si chiede di precisare se tale possibilità operi:

1. ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione;

2. ai fini della valutazione dei servizi significativi presentati nell'offerta tecnica e dell'attribuzione dei relativi punteggi;
3. con riferimento all'intero importo dei lavori ricadente nella categoria IA.02 oppure secondo differenti modalità o limiti da indicare.

In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, ogniquale volta la documentazione di gara richieda specificamente la categoria IA.01, debbano essere considerati esclusivamente servizi riferiti alla medesima categoria IA.01 e non possano essere utilizzati, in sua sostituzione, servizi appartenenti alla categoria IA.02.

Risposta

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si conferma quanto previsto al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri, secondo cui: *“Con riferimento alla categoria IMPIANTI, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, nell'ambito della stessa categoria e della stessa destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”*. Pertanto, i servizi svolti nella categoria IA.02 sono idonei a comprovare anche servizi richiesti nella categoria IA.01 e il relativo importo dei lavori sarà considerato per intero.

Si precisa, inoltre, che i medesimi servizi possono essere presentati anche ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto, come previsto al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri, i servizi significativi devono avere ad oggetto attività di verifica della progettazione relative a interventi edilizi classificati nelle categorie “EDILIZIA” e/o “STRUTTURE” e/o “IMPIANTI” di cui al D.M. 17 giugno 2016.

3. Domanda

Con riferimento al § 6.1 del Capitolato d'Oneri, relativo ai requisiti del gruppo di lavoro, si chiede di chiarire il significato attribuito al termine «ausiliario», utilizzato tra le possibili forme di rapporto giuridico intercorrente tra i professionisti componenti il gruppo di lavoro e il concorrente, con esclusione della figura del Direttore Tecnico e del Lotto n. 5.

In particolare, si rileva che l'Allegato 1 – Domanda di partecipazione, al § 2, richiede di indicare per ciascun professionista componente il gruppo di lavoro il relativo «Rapporto giuridico» con il concorrente, mentre al successivo § 3 utilizza il termine «ausiliaria»/«ausiliario» nell'ambito delle dichiarazioni relative all'avvalimento, prevedendo altresì, nel caso di avvalimento professionale riguardante requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali, l'impegno a far eseguire il servizio o la parte di servizio direttamente dall'ausiliario.

Si chiede pertanto di precisare se, nel § 6.1 del Capitolato d'Oneri, per «ausiliario» debba intendersi esclusivamente il professionista messo a disposizione del concorrente da un operatore economico ausiliario nell'ambito di un contratto di avvalimento oppure se il termine assuma, ai fini della composizione del gruppo di lavoro, un significato diverso o più ampio.

In quest'ultimo caso, si chiede di specificare quale rapporto giuridico debba intercorrere tra l'ausiliario e il concorrente e quale documentazione debba essere prodotta in sede di offerta per comprovare tale rapporto.

Si chiede, infine, di chiarire se l'«ausiliario» sia previsto o ammesso anche per i lotti 2, 4 e 5. La domanda è motivata dal fatto che nel capitolato d'oneri si dichiara che questi non è ammesso per il lotto 6, ma nulla si dice per i lotti 2, 4 e 5 dove lo stesso non è però presente nell'elenco di cui al § 6.1.

Risposta

Premesso che l'istituto dell'avvalimento e la disciplina applicabile alla presente iniziativa è da rinvenirsi nelle disposizioni contenute all'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri, alle quali si rinvia integralmente, si conferma quanto già previsto in documentazione di gara, ovvero che:

- in relazione al lotto n. 5, non è ammesso l'avvalimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;

- in relazione ai lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 6:
 - non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, lettere a), b) e c) del Capitolato d'Oneri;
 - con riferimento al requisito di idoneità professionale inerente al gruppo di lavoro, di cui al paragrafo 6.1, lett. d), il concorrente potrà avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico (*i.e.*, l'ausiliario) per tutte le figure professionali componenti il gruppo di lavoro e necessarie ai fini della partecipazione alla presente iniziativa, fatta eccezione per il soggetto deputato a rivestire il ruolo di Direttore Tecnico da individuarsi necessariamente all'interno dell'organigramma del concorrente, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2, dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023;
 - in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, il concorrente dovrà rendere in domanda di partecipazione le dichiarazioni pertinenti nonché produrre il contratto di avvalimento e la dichiarazione di cui all'Allegato 2, secondo le modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato d'Oneri.

4. Domanda

Con riferimento agli importi dei lavori associati ai servizi pregressi dichiarati dal concorrente, si chiede di chiarire quale valore debba essere assunto nel caso di servizi riferiti a lavori progettati o eseguiti in anni antecedenti alla pubblicazione della presente procedura.

Considerato che l'importo dei lavori costituisce parametro rilevante sia ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, sia, ove previsto dalla documentazione di gara, ai fini della valutazione dell'esperienza professionale nell'ambito dell'offerta tecnica, si chiede di precisare se sia consentito aggiornare gli importi originari dei lavori mediante l'applicazione di indici ISTAT, al fine di renderli omogenei e confrontabili rispetto a una medesima data di riferimento.

In caso affermativo, si chiede di precisare:

1. quale indice ISTAT debba essere utilizzato;
2. quale debba essere la data iniziale di riferimento dell'importo da rivalutare (ad esempio data del progetto, data di affidamento del servizio, data di ultimazione del servizio, data di fine mese degli eventi o data effettiva);
3. quale debba essere la data finale di aggiornamento (data di pubblicazione della procedura, data di presentazione dell'offerta o altra data);
4. se il valore dei lavori così aggiornato possa essere utilizzato ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie economiche minime previste per i servizi pregressi;
5. se il medesimo valore aggiornato possa essere utilizzato anche nell'ambito dell'offerta tecnica, ogniqualvolta l'importo dei lavori relativo a un servizio pregresso assuma rilevanza ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

In caso di risposta negativa, si chiede di confermare che, sia ai fini della qualificazione sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, debba essere considerato esclusivamente l'importo storico dei lavori, senza alcuna forma di aggiornamento.

Risposta

Come indicato rispettivamente ai paragrafi 6.3 e 16.1 del Capitolato d'Oneri, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale e dell'attribuzione del coefficiente di valutazione relativo al sub-criterio A.1, gli importi dei lavori da considerare sono quelli contrattuali, risultanti dai documenti utili ai fini della dimostrazione di quanto dichiarato.

5. Domanda

Con riferimento al sub-criterio A.5 "Prestazioni eseguite per servizio" di cui al § 16.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di determinazione del relativo coefficiente nel caso in cui i tre servizi significativi presentati dal concorrente non siano omogenei quanto alle prestazioni eseguite.

In particolare, la documentazione di gara prevede l'attribuzione di un coefficiente pari a:

- 0: nel caso di verifica della sola progettazione esecutiva (PE);

- 0,5: nel caso di verifica del solo progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
- 1: nel caso di verifica sia del PFTE sia della progettazione esecutiva (PE).

Non risulta tuttavia specificata la modalità di determinazione del coefficiente A.5 qualora i tre servizi significativi presentati dal concorrente ricadano in fattispecie differenti e siano quindi, singolarmente considerati, associabili a coefficienti diversi.

A titolo esemplificativo, si consideri il caso in cui dei tre servizi presentati:

- un servizio abbia riguardato la verifica del solo PE, con coefficiente 0;
- un servizio abbia riguardato la verifica del solo PFTE, con coefficiente 0,5;
- un servizio abbia riguardato la verifica sia del PFTE sia del PE, con coefficiente 1.

Si chiede pertanto di precisare quale coefficiente debba essere attribuito al sub-criterio A.5 in tale ipotesi e, più in generale, quale regola di calcolo debba essere applicata quando ai tre servizi significativi corrispondano coefficienti A.5 differenti.

Come caso singolare, ma frequente in periodo di vigenza del codice dei contratti pubblici previgente rispetto all'attuale, si chiede quale coefficiente venga attribuito a un servizio di verifica relativo ai due livelli PD+PE.

In particolare, si chiede di chiarire se debba essere calcolata la media aritmetica dei coefficienti riferibili ai tre singoli servizi – che, nell'esempio sopra riportato, determinerebbe un coefficiente pari a $(0 + 0,5 + 1) / 3 = 0,5$ – ovvero se debba essere applicato un diverso criterio di determinazione del coefficiente, specificandone in tal caso le relative modalità di calcolo.

Risposta

In relazione al sub-criterio A.5, ai fini dell'attribuzione del punteggio, come indicato al paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri:

- *“sarà considerato - tra i servizi presentati - il servizio con il maggior numero di prestazioni eseguite tra quelle oggetto dell'Accordo Quadro”*. Pertanto, con riferimento all'esempio riportato, il coefficiente attribuito sarà pari a 1, in quanto sarà considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio esclusivamente il servizio che ha riguardato la verifica sia del PFTE sia del PE.
- nel caso di servizi presentati in vigenza del D. Lgs. n. 50/2016, articolati su tre livelli progettuali, le prestazioni previste dal D.M. 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali disciplinate dall'art. 41 del Codice, secondo la Tabella A annessa all'Allegato I.13 del medesimo Codice e, pertanto, i coefficienti saranno attribuiti come segue:
 - verifica del solo Progetto preliminare o del solo Progetto definitivo o del solo Progetto esecutivo, il coefficiente è pari a 0;
 - verifica del Progetto preliminare e del Progetto definitivo, il coefficiente è pari a 0,50;
 - verifica del Progetto preliminare, del Progetto definitivo e del Progetto Esecutivo, il coefficiente è pari a 1.

6. Domanda

Volevamo sapere se, lotto per lotto, esiste un elenco dei progetti da verificare con importi e caratteristiche e se eventualmente può essere reso disponibile.

Risposta

Come indicato nella Relazione Descrittiva all'interno del Capitolato Tecnico, tenuto conto della natura dello strumento dell'Accordo Quadro, la concreta individuazione degli interventi e dei servizi per ciascun lotto avverrà, di volta in volta, su iniziativa delle Amministrazioni aderenti, in sede di emissione delle Richieste Preliminari di Fornitura, ai sensi del paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico, e del successivo Contratto Attuativo, nel rispetto delle condizioni stabilite nella *lex specialis* e nell'Accordo Quadro.

7. Domanda

Con riferimento al criterio premiale A.4 – “Grado di complessità dei servizi”, si chiede di chiarire a quale categoria e ID Opera debba essere riferito il grado di complessità da considerare ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, tenuto conto che ciascun servizio può comprendere opere appartenenti alle categorie Edilizia, Strutture e Impianti, caratterizzate da differenti gradi di complessità.

Si chiede, in particolare, di precisare se il requisito debba essere verificato con riferimento:

- a) alla categoria Edilizia;
- b) alla categoria Strutture;
- c) alla categoria Impianti;
- d) alla categoria economicamente prevalente; oppure
- e) a tutte le categorie e ID Opere comprese nel servizio presentato.

Si chiede altresì di confermare se, nel caso in cui il servizio comprenda più ID Opere con diverso grado di complessità, debba essere assunto il grado di complessità più elevato, quello relativo alla categoria prevalente in termini economici oppure quello proprio di ciascuna singola ID Opera.

Risposta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub-criterio A.4, verrà preso in considerazione il grado di complessità più elevato delle categorie ID Opere comprese nel servizio presentato, indipendentemente dalla prevalenza in termini economici.

8. Domanda

Con riferimento al criterio A.5, si chiede di confermare che, ai soli fini dell'attribuzione del relativo punteggio, siano considerati valutabili anche i servizi di verifica, svolti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi ad oggetto un progetto definitivo, tenuto conto che tale livello progettuale, previsto dalla disciplina previgente, presenta contenuti sostanzialmente confluiti nel progetto di fattibilità tecnico-economica disciplinato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo Allegato I.7.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 5

9. Domanda

Si chiede gentilmente di ricevere un elenco degli interventi oggetto di verifica per ogni lotto o indicazioni nel merito.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 6.

10. Domanda

Con riferimento alle disposizioni relative alla partecipazione a più lotti, si prende atto che la documentazione di gara prevede che il concorrente debba presentarsi nei diversi lotti sempre nella medesima forma, individuale o associata, e, in caso di RTI o Consorzio ordinario, con la medesima composizione, ferma restando la possibilità di assumere nei diversi lotti ruoli e percentuali di esecuzione differenti.

Si rileva tuttavia che il Lotto 6 presenta requisiti di idoneità professionale differenti rispetto ai Lotti da 1 a 5, essendo prevista per i relativi concorrenti la qualificazione come Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Alla luce di tale peculiarità, si chiede di confermare se sia consentito a un Organismo di Ispezione qualificato per il Lotto 6, che partecipi anche ad uno o più dei Lotti da 1 a 5 in raggruppamento temporaneo con altro operatore economico in possesso dei requisiti previsti per tali lotti, di partecipare al Lotto 6 con una diversa composizione del raggruppamento, ovvero in forma singola, fermo restando il possesso di tutti i requisiti richiesti per ciascun lotto.

In caso negativo, si chiede di confermare che la prescrizione relativa alla medesima composizione del raggruppamento trovi applicazione anche al Lotto 6, nonostante la diversa disciplina dei requisiti di idoneità professionale prevista per tale lotto.

Risposta

Si conferma che la regola prevista al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri, secondo cui *“il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, individuale o associata, e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione”* trova applicazione con riferimento a tutti i lotti della procedura, ivi incluso il lotto n. 6.

Pertanto, l'operatore economico che partecipi a più lotti dovrà mantenere la medesima forma di partecipazione e, in caso di RTI o Consorzio ordinario, la medesima composizione soggettiva in tutti i lotti ai quali presenta offerta, ferma restando la possibilità di assumere ruoli differenti (mandataria/mandante) e/o diverse percentuali di esecuzione nei singoli lotti, nel rispetto delle regole previste dalla documentazione di gara per la partecipazione a ciascun lotto.

11. Domanda

Con riferimento all'art. 4 del Capitolato d'Oneri, che per i lotti da 1 a 5 richiede, tra i requisiti di partecipazione, un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF34, “certificato - con scopo che includa la ‘Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione’”, si chiede se tale requisito si intenda soddisfatto anche nel caso in cui lo scopo di certificazione ISO 9001 dell'operatore economico descriva, con formulazione testuale differente da quella letterale riportata nel capitolato, le medesime attività di verifica e validazione della progettazione (ad esempio mediante riferimenti a servizi di ingegneria, project management e controllo qualità applicati alla progettazione), purché sostanzialmente equivalenti nel contenuto, oppure se sia necessaria l'esatta corrispondenza letterale della dicitura indicata nel capitolato d'oneri.

Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di scopo di certificazione non perfettamente coincidente nella formulazione, sia ammessa una dichiarazione integrativa dell'organismo di certificazione a chiarimento della portata dello scopo certificato, in alternativa a una modifica formale del certificato stesso.

Risposta

Si conferma quanto previsto dai paragrafi 4 e 6.1, lettera c), del Capitolato d'Oneri, secondo cui, ai fini della partecipazione ai Lotti da n. 1 a n. 5, il sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF34, deve essere certificato con uno scopo che includa la «Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione».

In caso di uno scopo di certificazione non perfettamente coincidente nella formulazione con quello indicato nella documentazione di gara, eventuale documentazione integrativa rilasciata dall'organismo di certificazione potrà essere presa in considerazione unicamente ove sia diretta a chiarire il contenuto dello scopo già certificato, senza determinarne l'ampliamento o la modifica, e purché consenta di accertare che il requisito fosse posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

12. Domanda

Con riferimento al criterio A.4 “Grado di complessità dei servizi”, si chiede di chiarire quale grado di complessità debba essere assunto nel caso in cui il servizio presentato abbia riguardato la verifica di un intervento articolato in più categorie e ID Opere, ciascuna caratterizzata da un differente parametro G ai sensi della Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016.

In particolare, si chiede di precisare se, ai fini della verifica del raggiungimento delle soglie previste dal criterio A.4, debba essere considerato il grado di complessità della categoria economicamente prevalente, il grado di complessità massimo tra gli ID Opere ricompresi nel servizio, ovvero altro criterio.

Risposta

Si rimanda alla risposta al quesito n. 7.

13. Domanda

Si chiede di confermare che sia possibile partecipare a nr. 2 lotti relativamente ai lotti da n. 1 a n. 5 e altresì al lotto nr. 6, per un totale di nr. 3 lotti totali.

In considerazione del fatto che ai lotti da n. 1 a n. 5 possono partecipare sia Società di ingegneria sia Organismi, mentre il lotto n. 6 è riservato ai soli Organismi, si chiede inoltre di chiarire se l'obbligo di partecipare nella medesima forma, previsto a pagina 17 del capitolato d'oneri, debba intendersi applicabile anche alla partecipazione al lotto n. 6, oppure se sia possibile partecipare ai due lotti prescelti tra quelli da n. 1 a n. 5 in una determinata forma e al lotto n. 6 in una forma diversa

Risposta

Si conferma la prima parte del quesito. Per la seconda parte, si rimanda alla risposta al quesito n. 10.

14. Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dalla documentazione di gara, si chiede un chiarimento in merito alle modalità di dimostrazione del requisito in caso di partecipazione a più lotti.

In particolare, si chiede di confermare se, in caso di partecipazione a più lotti, il medesimo servizio analogo possa essere utilizzato ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per più lotti, purché lo stesso risulti conforme alle caratteristiche e agli importi minimi previsti per ciascun lotto, oppure se sia necessario indicare servizi distinti per ciascun lotto.

Risposta

Si conferma.

15. Domanda

In merito alla procedura Servizi di verifica della progettazione (ID 2960) si richiedono ulteriori due chiarimenti:

- Il Disciplinare di gara al §6.3 richiede almeno due servizi “per ciascuna delle categorie e ID Opere”. Nella Tabella 8, però, alcuni ID sono riportati nella stessa cella: es. Lotto 3 “E.16 - E.07”; per il Lotto 6 vi sono più ID edilizi accorpati. Non è chiaro se servano due servizi per ciascun singolo ID (es. 2 E.16 + 2 E.07) oppure due servizi complessivamente riconducibili ad uno degli ID alternativi indicati nella riga.
- Incongruenza terminologica che incide sull'attribuzione del punteggio: Il Disciplinare di gara specifica che il criterio C.1 misura espressamente l'esperienza del Direttore Tecnico attraverso il numero di anni di iscrizione all'Albo professionale. Nel Capitolato Tecnico §5.1.2, invece, in fase di ODA viene richiesto il CV del DT con indicazione degli “anni di esperienza professionale nel medesimo ruolo”, richiamando proprio il criterio C.1. Chiederei conferma che ai fini di C.1 rilevi esclusivamente l'anzianità di iscrizione all'Albo, come stabilito dal criterio di gara.

Risposta

Con riferimento alla prima richiesta, laddove siano riportati più ID per la stessa categoria (lotti nn. 3 e 6), il requisito di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato d'Oneri potrà ritenersi soddisfatto qualora il concorrente abbia svolto due servizi complessivamente riconducibili ad uno degli ID alternativi indicati nella riga della categoria Edilizia del lotto di riferimento.

Con riferimento alla seconda richiesta, si conferma.

16. Domanda

Con la presente si chiede di rivedere la regola fissata disciplinari di gara che prevede l'assegnazione di 0 punti, relativamente al criterio A.5 qualora l'operatore avesse verificato il livello esecutivo della progettazione. È infatti assai più frequente che le stazioni appaltanti affidino la verifica del progetto esecutivo all'esterno piuttosto che quella del progetto di fattibilità tecnico economica. Inoltre la verifica dell'esecutivo implica analisi significativamente complesse e comunque altrettanto complesso di quelle che si conducono nella verifica del PFTE.

Risposta

Si conferma quanto previsto al sub-criterio A.5 del paragrafo 16.1 del Capitolato d'Oneri e si rinvia alla risposta al quesito n. 5.

17.Domanda

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento al requisito relativo al fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, conseguito nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, si chiede di chiarire se il fatturato richiesto per ciascun lotto debba essere riferito specificamente alla relativa destinazione funzionale indicata nella documentazione di gara (ad esempio, per il Lotto 3 "Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine" e per il Lotto 4 "Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto"), oppure se il requisito possa essere soddisfatto mediante il fatturato complessivamente maturato nei suddetti servizi, indipendentemente dalla destinazione funzionale delle opere cui gli stessi si riferiscono.
- 2) Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionale previsti, si chiede conferma che gli stessi possano essere soddisfatti mediante servizi distinti, purché sia rispettato l'importo minimo richiesto per ciascuna categoria e ID, senza che ciascun servizio debba necessariamente comprendere contemporaneamente tutte le categorie e gli ID previsti per il lotto di riferimento.

Risposta

- 1) Si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 del Capitolato d'Oneri può essere dimostrato mediante il fatturato complessivamente maturato nei servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, indipendentemente dalla destinazione funzionale delle opere cui gli stessi si riferiscono.
- 2) Si conferma.

18.Domanda

QUESITO 1

Con riferimento alle verifiche di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che i costi stimati riportati nella Tabella 4 del medesimo Capitolato siano riferiti all'intera durata e al valore complessivo dell'Accordo Quadro e non, invece, ai singoli Ordini di Acquisto o Contratti Attuativi che saranno eventualmente affidati nell'ambito dello stesso.

QUESITO 2

Con riferimento all'art. 30 dello Schema di Accordo Quadro e all'Allegato relativo ai flussi dati per il calcolo delle commissioni a carico del Fornitore, si chiede di confermare le modalità operative di rendicontazione e monitoraggio della commissione pari allo 0,50% prevista dal D.M. 23 novembre 2012.

In particolare, si chiede di precisare:

- se l'attività di monitoraggio del fatturato rilevante ai fini del calcolo della commissione debba essere integralmente effettuata dal Fornitore mediante la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione a Consip dei dati relativi a tutti gli Ordini di Acquisto e ai Contratti Attuativi emessi nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- se Consip renda disponibili, attraverso la piattaforma di e-procurement o altri strumenti dedicati, reportistica, dashboard o estrazioni dati utili alla quadratura e alla verifica degli importi oggetto di rendicontazione;
- quali siano le modalità previste per la riconciliazione dei dati nel caso di scostamenti tra il fatturato dichiarato dal Fornitore e quello risultante dai sistemi informativi o dalle verifiche effettuate da Consip;

QUESITO 3

si chiede di chiarire se il vincolo di partecipazione secondo cui un concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, individuale o associata, e, in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del concorrente stesso nonché del

concorrente in forma associata al quale il medesimo partecipa, valga per i soli lotti da 1 a 5, oppure se debba intendersi esteso anche al lotto 6.

Risposta

Con riferimento al quesito n 1, si conferma che i costi stimati riportati nella Tabella 4 del medesimo Capitolato siano riferiti all'intera durata e al valore complessivo dell'Accordo Quadro e non, invece, ai singoli Ordini di Acquisto o Contratti Attuativi che saranno eventualmente affidati nell'ambito dello stesso.

Con riferimento al quesito n. 2, si rinvia alle indicazioni contenute all'art. 30 dello Schema di Accordo Quadro e nell'Allegato 1 al medesimo Schema, denominato "Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore".

In particolare, si conferma che l'attività di monitoraggio del fatturato rilevante ai fini del calcolo della commissione è integralmente posta a carico del Fornitore. Conseguentemente, Consip non mette a disposizione strumenti dedicati alla verifica degli importi oggetto di rendicontazione, trattandosi di attività rientrante nella responsabilità del Fornitore.

Con riferimento al quesito n.3 si rimanda alla risposta al quesito n.10.

Divisione Sourcing Energia Lavori Immobili

La Responsabile

(Ing. Simona Petetta)

Firmato digitalmente

da SIMONA PETETTA

in data 22/09/2026